Camera di Commercio
Cosenza

Accordo integrativo del personale non dirigente

2015 – 2016

Camera di Commercio
Cosenza

Accordo integrativo del personale non dirigente

2015 – 2016

Vista la deliberazione di Giunta camerale n 26 del 05 aprile 2016 di costituzione del Fondo personale non dirigente

Vista l'ipotesi di accordo firmata in data 08 aprile 2016

Vista la certificazione avvenuta con verbale n 03 del 20-21 aprile 2016 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 35 del 12 maggio 2016 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo integrativo del personale non dirigente – parte economica 2015-2016

Si firma l'Accordo integrativo del personale non dirigente – parte economica 2015-2016 allegato in data 16 maggio 2016.

Per la parte Pubblica:

Erminia Giorno	Segretario Generale f.f. e Dirigente CCIAA	
Rosarita De Rose	Segretario verbalizzante	

Per la parte Sindacale:

Antonio Caruso	FP CGIL	
Silvano Scarpino	UIL FPL	
Giuseppe Spizzirri	Delegato territoriale CSA	
Michele Rossi	RSU	
Francesco Borrelli	RSU	
Rosaria Chiodo	RSU	
Pierpaolo Lanciano	RSU	
Francesco Catizone	RSU	

Camera di Commercio
Cosenza

Ipotesi di Accordo integrativo del personale non dirigente

2015 – 2016

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3

ARTICOLO 2 - RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 3

ARTICOLO 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 17, C. 2, LETT. A), CCNL 1.4.1999 4

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI STIPULA ACCORDO 4

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CCNL 1999 5

ARTICOLO 6 – INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO. 7

ARTICOLO 7- PROGRESSIONI ORIZZONTALI 7

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI CCDI E EVENTUALITÀ DI MANCATO ACCORDO ... 8

ARTICOLO 9- VINCOLI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA 8

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI 8

ARTICOLO 11 – IPOTESI ACCORDO 2017-2020 9

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente accordo integrativo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di Commercio di Cosenza, ivi compreso il personale comandato o distaccato e con contratto di formazione-lavoro.
2. Il presente accordo si applica, altresì, al personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro a termine compatibilmente con la vigente normativa che regola il mercato del lavoro.
3. Il presente accordo disciplina il periodo 1.1.2015 – 31.12.2016.
5. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 3, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o in caso di novità normative riguardanti le materie oggetto del presente accordo, le parti riaprono il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

Articolo 2 - Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. La Camera di commercio promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici, sia di carriera.
2. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 del CCNL 1.4.1999, artt. 10, 33 e 36, c. 2, del CCNL 22.1.2004 e art. 7, c. 1, del CCNL 9.5.2006. In particolare, le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità, sono destinate al finanziamento del fondo per le progressioni economiche, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e dell'indennità di comparto e, qualora, rimangano ulteriori risorse disponibili, sono destinate al finanziamento delle altre finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e s.m.i. Le risorse variabili, aventi il carattere dell'eventualità e la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e normative intervenute ed i vincoli di bilancio della Camera di commercio, sono destinate alle finalità previste dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i., con eccezione degli istituti contrattuali aventi carattere di certezza e stabilità sopra richiamate. L'amministrazione provvede ad informare le OO.SS. e la R.S.U. dell'entità di tali risorse che risultano dagli allegati 1 e 2.
4. per l'anno 2015 le parti concordano di utilizzare interamente le risorse di cui al comma 2 alla performance individuale, salvo le indennità di comparto e le progressioni economiche orizzontali già in essere e salvo l'indennità di rischio, di disagio per gli addetti allo sportello e le indennità di cui all'art.17 lettera i) CCNL 1999.
5. Per l'anno 2016 le parti concordano che le ulteriori risorse disponibili per la contrattazione decentrata non collegate alla performance organizzativa ed individuale sono destinate a:

- valorizzare lo sviluppo professionale/competenze acquisite del personale secondo i criteri di cui al successivo articolo 3, inerenti il vigente sistema di valutazione riportato nell'allegato 3;

- riconoscere al Dipendente già assegnato alla sede distaccata di Cantinella: 1) un'indennità secondo i criteri di cui al successivo art.6 e art.42 CCNL 14.9.2000; 2) l'indennità di disagio con le modalità di cui al successivo art.5; al Dipendente che, in caso di assenza, sostituisce viene riconosciuta il rimborso biglietto poiché lo stesso resta assegnato alla sede di Cosenza, secondo apposita regolamentazione demandata al Segretario generale.

- non riconoscere indennità per specifiche responsabilità, dato l'organigramma che attribuisce una responsabilità diffusa tra il personale, ascrivibile alle categorie di appartenenza;

- prevedere progressioni orizzontali sulla base dei criteri di cui al successivo art.7;

- erogare le indennità dettagliate nel successivo articolo 5.

6. Le somme non utilizzate o non attribuite, con riferimento alla finalità del corrispondente esercizio, ad eccezione delle risorse di cui all'art.15 commi 2 e 5, sono riassegnate al personale secondo il metodo differenziale.

Articolo 3 - Criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, c. 2, lett. a), CCNL 1.4.1999

1. Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio di Cosenza sono orientate alla selettività e meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione in maniera indifferenziata.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e al miglioramento dei servizi sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione e solo a fronte di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
3. Il compenso destinato a remunerare la performance è correlato sia ai risultati ottenuti dalla Camera di commercio nel suo complesso sia ai risultati ottenuti dalla specifica unità organizzativa cui il dipendente è assegnato sia ai risultati complessivi ottenuti nell'anno da ciascun dipendente in base agli obiettivi assegnati ed al suo effettivo contributo.
4. I criteri di erogazione dei relativi compensi ai dipendenti sono definiti nel vigente e allegato "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in coerenza con il Ciclo delle performance. Essendo in sede di prima applicazione le parti concordano, anche alla luce dell'intercorsa corrispondenza, di interpretare il vigente sistema di valutazione nel senso che il fattore concernente i risultati del Segretario generale sia da intendersi riferito all'Ente, quello della Dirigenza sia da intendersi riferito all'Area, mentre il fattore concernente i risultati delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità sia ripartito sui fattori rimanenti. Nel 2016, dato il nuovo organigramma, ogni riferimento al servizio va inteso riportato all'area.

Articolo 4 – Modalità di stipula accordo

1. I tempi e le procedure per la stipula del presente accordo sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Lo stesso sarà, pertanto, sottoposto, previa redazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alla certificazione del collegio dei revisori ai sensi dell'art.40 D.Lgs 165/2001.

3. Successivamente e in caso di certificazione favorevole da parte del Collegio circa la presente ipotesi di accordo, la stessa sarà sottoposta alla Giunta camerale per l'autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla firma dell'accordo.
4. Le parti concordano, quindi, di rivedersi per la firma dell'accordo, una volta effettuate con esito favorevole le fasi di cui ai commi 2 e 3; in caso di esito non favorevole di dette fasi, il Presidente della delegazione di parte pubblica procederà alla riapertura della trattativa, secondo le indicazioni ricevute.
5. L'accordo stipulato secondo le procedure di cui ai commi precedenti verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN ed al CNEL corredato delle relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Lo stesso accordo sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.

Articolo 5 - Trattamenti economici accessori CCNL 1999

Nel presente articolo sono disciplinati gli istituti del trattamento economico accessorio di cui alle seguenti disposizioni contrattuali (Art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 1.4.1999 attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte personale appartenente alle categorie A, B e C)

1. Per quanto attiene le attività svolte in condizioni particolarmente disagiate si precisa che rientrano in tale definizione le attività svolte in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali vengono condotte, sia rispetto a quelle svolte da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale.
Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'Ente.
2. L'indennità di disagio non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.
3. Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti:
   - personale addetto agli sportelli aperti al pubblico (sulla base di apposita regolamentazione che sarà effettuata dal Segretario generale per il 2016), in considerazione della gestione continua dell'afflusso dell'utenza;
   - personale assegnato in via provvisoria alla sede distaccata di Cantinella, in ragione del viaggio cui è sottoposto;
   - personale addetto al ritiro della corrispondenza e al disbrigo pratiche esterne, in ragione della necessaria continuità del servizio anche in avverse condizioni atmosferiche;
4. L'importo, pari ad euro 1,29 a giornata, è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio. L'importo non potrà essere riconosciuto in caso di assenza a qualsiasi titolo. Per il

personale assegnato alla sede distaccata di Cantinella, se anche addetto allo sportello, l'indennità è maggiorata ad euro 7.

Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999 (lettera aggiunta dall'art. 36, comma 2, del CCNL dd. 22.1.2004 specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D (responsabile dei tributi, archivisti informatici, addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico).
L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi ed è attributo alle seguenti funzioni:

1. responsabile URP;
2. responsabile ufficio tributi;
3. responsabilità ufficio protocollo per l'attività di archivista informatico;

Art. 36 del CCNL 14.9.2000 indennità maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa, con assunzione di responsabilità per eventuali errori o smarrimenti, compete:

- un'indennità giornaliera di € 0,52 - per giornata effettiva - per coloro che hanno rapporti con il pubblico;
- un'indennità giornaliera di € 1,55 - per giornata effettiva – per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa; per servizi è da intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio ragioneria, cassa, servizio economato, ...).

2. L'indennità è liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed effettivamente adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche sopra specificate.
3. Per coloro che dovessero cumulare le due tipologie sopra previste, si considererà una sola indennità e sarà quella di maggior valore, sempre per giornata effettiva.

Art. 37 del CCNL 14.9.2000 indennità di rischio
1. Al personale le cui prestazioni di lavoro comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, è riconosciuta una indennità di rischio quantificata in complessive € 30 mensili ex art. 41 del CCNL 22.1.2004, per 11 mensilità.
L'indennità di rischio e' corrisposta al personale individuato dal dPR 347-1983, tabella 2 e quindi al responsabile tecnico ed all'autista se previsto.

2. Incentivi per concorsi a premi (ex art. 43 L. 27.12.1997, n. 449) - Si rinvia alla disciplina che sarà appositamente adottata dall'ente e inviata per informativa alle OOSS.

Art. 23 del CCNL 14.9.2000 indennità di reperibilità

1. Per le aree di pronto intervento individuate dal Segretario generale, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità.

2. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; l'ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale

Articolo 6 – Indennità di trasferimento.

1.Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposta:

- una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, per come di seguito:

A. Tre mensilità qualora il dipendente si trasferisca senza la famiglia;
B. Quattro mensilità qualora il dipendente si trasferisca senza la famiglia, ma permangano nel luogo di prima residenza uno o piu' familiari che necessitano di cure da documentare con apposito certificato medico;
B. Sei mensilità qualora il dipendente si trasferisca con la famiglia;

3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti.

Articolo 7- Progressioni orizzontali.

1.Per progressione orizzontale si intende ciò che nel CCNL del '99 viene definita "progressione economica all'interno della categoria" (Art. 5), ovvero un avanzamento di livello retributivo come risultato del riconoscimento di un livello di "prestazione" (impegno, risultati, competenze) superiore nell'ambito della stessa categoria contrattuale.

2.Un sistema di valutazione finalizzato alla gestione della progressione orizzontale deve consentire, a fronte di un budget definito:

- di individuare i candidati che danno prova di elevati livelli di professionalità nell'ambito degli standard richiesti dalla categoria contrattuale;
- di selezionare le persone a cui riconoscere un livello retributivo superiore.

Si tratta, in pratica, di legare la progressione retributiva alla effettiva crescita professionale del collaboratore. I criteri per l'attribuzione per la progressione orizzontale sono quelli gia'

definiti nella sezione 6 del vigente sistema di valutazione e riportati all'allegato 3 del presente contratto. L'ottenimento della progressione economica orizzontale è subordinato al raggiungimento di almeno 90/100 ove 100 e' il punteggio di sintesi, per le posizioni messe a selezione, come da sezione 6 dell'allegato sistema di valutazione.
Per i dipendenti che non avranno superato la selezione nel 2016, qualora non sussistano impedimenti normativi o contrattuali, saranno previste ulteriori possibilità di progressione nel 2017, sulla base dei criteri definiti nel presente articolo.
Il budget per il 2016 viene fissato in euro 32.000,00.
Si allega prospetto inerente l'ipotesi di distribuzione fondo 2015 e 2016.

Articolo 8 - Modalità di stipulazione dei CCDI e eventualità di mancato accordo

1. I tempi e le procedure per la stipula dei CCDI sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
2. I CCDI si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, eccezion fatta che per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che sono definite cadenza annuale.
3. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento del servizio pubblico, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un CCDI la Camera di Commercio di Cosenza può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, come previsto dal comma 3-ter dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/01 aggiunto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/09.
Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis del citato D.Lgs. n. 165/01.

Articolo 9- Vincoli e interpretazione autentica

1. Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata CCDI e accordi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
2. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato.
3. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Le parti si impegnano a rivedere le materie oggetto del presente accordo alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative o novità introdotte dai futuri CCNL, fermo restando in ogni caso il rispetto di eventuali obblighi di adeguamento a nuove norme di legge che dovessero intervenire.

Le parti prendono atto dell'informativa fornita dal Presidente della delegazione di parte pubblica circa la nota MEF prot. 3930 del 2.3.2016 (allegata), con riserva di adozione dei provvedimenti conseguenti, per come deciso con delibera della Giunta camerale n.26 del 5.04.2016, di cui pure viene resa apposita informativa.

Articolo 11 – Ipotesi Accordo successivo

Le parti concordano che in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo 2017 per il personale non dirigente,entro il 31.12.2016, troverà applicazione in proroga il presente accordo per quanto applicabile, salvo la disciplina speciale dettata per le progressioni orizzontali.

Camera di Commercio
Cosenza

Allegato 1 – FONDO 2015

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015
DETTAGLIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Allegato 1

CCNL	Articolo	Comma	Lett.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
22/01/04	31	2		**RISORSE STABILI:**		
	14	4		Riduzione straordinario (3%)	€ 665,20	
01/04/99	15	1	a	Risorse già destinate ex qualifica 7^ e 8^ incarico P.O.	€ 98.219,27	
			b	Risorse aggiuntive (anno 1998)	€ 16.129,43	
			c	Risparmi di gestione (anno 1998)		
			f	Risparmi ex art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 29/1993		
			g	Risorse ex L.E.D.	€ 11.975,45	
			h	Risorse ex Indennità 8° liv.(Lit. 1.500.000)		
			i	Riduzione stabile organici		
			j	0,52% monte salari 1997	€ 8.372,29	
			l	Personale trasferito		
		5		Aumento organici rilevati quale insussistenze attiva		
05/10/01	4	1		1,1% monte salari anno 1999	€ 17.131,65	
		2		Recupero R.I.A. e Assegni Personale Cessato	€ 72.532,17	***€ 225.025,46***
22/01/04	32	1		0,62% monte salari 2001		€ 9.755,27
		2		0,50% monte salari 2001		€ 7.867,15
		7		Alte professionalità 0,20% salari 2001		€ 3.146,86
09/05/06	4	4		0,50% monte salari 2003 (€ 1.519.552,82)		€ 7.597,76
11/04/08	8	5		0,60% monte salari 2005 (€ 1.777.813,47)		€ 10.666,88
				TOTALE RISORSE STABILI		**€ 264.059,38**

CCNL	ART.	C.	Lett.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
22/01/04	31	3		**RISORSE VARIABILI:**		
01/04/99	15	1	d	Attuazione art. 43 l.n. 449/1997		
			e	Trasformazione tempo pieno/tempo parziale (*)		

			m	Economie da lavoro straordinario		€ 12.282,93
			n	Risorse art. 31 c. 5 CCNL 06/07/95		
		2		1,2% monte salari anno 1997		€ 19.320,66
		5		Miglioramento servizi nuove attività anno corrente		€ 43.750,00
09/05/06	4	4		0,70% monte salari 2003 (€ 1.519.552,82)		
11/04/08	8	5	b	0,90% monte salari 2005 (€ 1.777.813,47)		
				TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 63.070,66
				TOTALE COMPLESSIVO FONDO		€ 339.412,97
					Oneri riflessi	-€ 4.524,60
				TOTALE NETTO FONDO		€ 334.888,37

Camera di Commercio
Cosenza

Allegato 2 – FONDO 2016

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016
DETTAGLIO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Allegato 1

CCNL	Articolo	Comma	Lett.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
22/01/04	31	2		**RISORSE STABILI:**		
01/04/99	14	4		Riduzione straordinario (3%)	€ 665,20	
	15	1	a	Risorse già destinate ex qualifica 7^ e 8^ incarico P.O.	€ 98.219,27	
			b	Risorse aggiuntive (anno 1998)	€ 16.129,43	
			c	Risparmi di gestione (anno 1998)		
			f	Risparmi ex art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 29/1993		
			g	Risorse ex L.E.D.	€ 11.975,45	
			h	Risorse ex Indennità 8° liv.(Lit. 1.500.000)		
			i	Riduzione stabile organici		
			j	0,52% monte salari 1997	€ 8.372,29	
			l	Personale trasferito		
		5		Aumento organici rilevati quale insussistenze attiva		
05/10/01	4	1		1,1% monte salari anno 1999	€ 17.131,65	
		2		Recupero R.I.A. e Assegni Personale Cessato	€ 73.290,98	*€ 225.784,27*
22/01/04	32	1		0,62% monte salari 2001		€ 9.755,27
		2		0,50% monte salari 2001		€ 7.867,15
		7		Alte professionalità 0,20% salari 2001		€ 3.146,86
09/05/06	4	4		0,50% monte salari 2003 (€ 1.519.552,82)		€ 7.597,76
11/04/08	8	5		0,60% monte salari 2005 (€ 1.777.813,47)		€ 10.666,88
				TOTALE RISORSE STABILI		**€ 264.818,19**

CCNL	ART.	C.	Lett.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
22/01/04	31	3		**RISORSE VARIABILI:**		
01/04/99	15	1	d	Attuazione art. 43 l.n. 449/1997		
			e	Trasformazione tempo pieno/tempo parziale (*)		
			m	Economie da lavoro straordinario		

			n	Risorse art. 31 c. 5 CCNL 06/07/95		
		2		1,2% monte salari anno 1997		€ 19.320,66
		5		Miglioramento servizi nuove attività anno corrente	€ -	€ 43.750,00
09/05/06	4	4		0,70% monte salari 2003 (€ 1.519.552,82)	€ -	
11/04/08	8	5	b	0,90% monte salari 2005 (€ 1.777.813,47)	€ -	
				TOTALE RISORSE VARIABILI		**€ 63.070,66**
				TOTALE COMPLESSIVO FONDO		**€ 27.888,85**
					Oneri riflessi	-€ 4.524,60
					Riduzioni Legge Stabilità 2016	**€ 16.606,03**
				TOTALE NETTO FONDO		**€ 306.758,22**

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE – ANNO 2015

IPOTESI DI UTILIZZO

Rev.	Preparato da: Ufficio 1 Camera di Commercio di Cosenza	

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLE SOMME DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE				
		F.do Progressione economica orizz. (P.E.O.)	€	122.767,66
		Indennità di comparto (fondo)	€	22.731.03
		TOTALE	€	145.498,69

		Descrizione		Importo
		Produttività		€ 182,460,00
		F.do indennità di rischio	€	330,00
		F.do indennità maneggio valori	€	1.000,00
		F.do indennità disagio	€	5.000,00
		Indennità ufficio tributi e addetto URP e prot	€	600,00
		TOTALE	€	
TOTALE RISORSE UTLIZZATE				€ 334.888,37

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE – ANNO 2016

IPOTESI DI UTILIZZO

Rev.	Preparato da: Ufficio 1 Camera di Commercio di Cosenza	

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLE SOMME DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE				
		F.do Progressione economica orizz. (P.E.O.)	€	122.768,00
		Risorse PEO da attribuire		€ 32.000,00
		Indennità di comparto (fondo)	€	22.732,00
		TOTALE	€	177.500,00

		Descrizione		Importo
		Produttività	€	120.528,22
		F.do indennità di rischio	€	330,00
		F.do indennità maneggio valori	€	1.000,00
		F.do indennità disagio	€	5.500,00
		Indennità di reperibilità		€ 1.000,00
		Indennità ufficio tributi e resp prot e urp	€	900,00
		TOTALE	€	129.258,22
TOTALE RISORSE UTLIZZATE				**€ 306.758,22**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Erminia Giorno

Camera di Commercio
Cosenza

Letto, confermato e sottoscritto lì, 8.4.2016

IL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Dr.ssa Ermania Giorno

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dr.ssa Rosa Rita De Rose

LA DELEGAZIONE SINDACALE

RLPR